

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE
BILANCIO 2025-2027**

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 1 del 09.07.2025

COMUNE DI VICOLUNGO

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000) – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000).

PREMESSA

- con la deliberazione n. 48 del 16/12/2024 e n. 49 del 16/12/2024, esecutive ai sensi di legge sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- in data 08.07.2025 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale ha pertanto le seguenti finalità:

Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore dei Conti prende visione dei seguenti documenti:

- a. il conto del bilancio alla data del 23/04/2025
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Settori;
- c. la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente (allegato A), come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

La Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto formalmente ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

TENUTO CONTO

che i vari responsabili dei settori hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza che:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2024-2026 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile- amministrativo in variazioni di bilancio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa, come risulta dal prospetto riepilogativo per il controllo della cassa;
- l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- la situazione dei residui è stata analizzata e non risultano squilibri emergenti;

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (allegato C), il Revisore dà atto che l'Ente ne ha verificato il mantenimento della congruenza;

Il Revisore dei Conti, pertanto, prende atto che, adottate le opportune variazioni di bilancio, non si prevedono squilibri del bilancio nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore dei Conti attesta che le variazioni proposte (Allegato B) sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
- Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati (vedasi allegato equilibri della variazione di bilancio).

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento del bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 09.07.2025

IL REVISORE DEI CONTI

D.ssa Marinella LOMBARDI

